

DETERMINA DIRIGENZIALE

***AA - SEZIONE PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI,
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, DIGITALIZZAZIONE,
CONTROLLO DI GESTIONE***

N° 1488 del 21/10/2022

Oggetto:	FORNITURA INTERVENTI DI VERIFICA EXTRA CONTRATTO SU CAPPE CHIMICHE E BIOLOGICHE PRESSO I LABORATORI DELLE SEDI ARTA. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 3 LETT.B) DEL D.LGS.50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA DITTA TECHNO S.R.L. NEL BANDO "BENI – STRUMENTI, ATTREZZATURE E MATERIALE DA LABORATORIO" – CATEGORIA: SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE DI MISURAZIONE COLLAUDO E PROVA "" – CPV: 50410000-2 "SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE DI MISURAZIONE, COLLAUDO E PROVA". CIG: Z7E3833CE2
-----------------	---

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Rita Aloisio
Posizione Organizzativa	Rita Aloisio

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Determina Dirigenziale n°818 del 14/05/2021 è stata affidata ex art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 alla società TECHNO S.R.L. di Roma (RM) la fornitura del servizio di manutenzione preventiva e verifica delle cappe chimiche e biologiche in uso presso i laboratori ARTA, per il periodo di tre anni a decorrere dalla stipula del contratto, effettuata tramite Trattativa Diretta N.1706004 sul Mercato Elettronico della P.A. in data 25/05/2021;
- nel mese di giugno 2022, come previsto nel contratto suddetto, sono state effettuate, da parte dei tecnici qualificati inviati dalla società fornitrice del servizio, le visite finalizzate alla verifica delle cappe presso i laboratori dei distretti Arta, come da rapporti di lavoro allegati (**Allegato 1**);
- nel corso delle suddette verifiche sono emerse problematiche varie (cappe guaste, cappe non aspiranti, motori guasti, cappe da tarare, vetri frontali guasti e fuori sede, ecc...) che potrebbero determinare disagi per i tecnici che le utilizzano;

DATO ATTO che le lavorazioni tecniche emerse a seguito di intervento di verifica generale su tutti i DPC come da contratto si rendono necessarie per prevenire eventuali rotture e guasti futuri e per ripristinare situazioni attuali che non rendono tali dispositivi a norma rischiando di lasciare esposti i tecnici utilizzatori;

DATO ATTO che le cappe di laboratorio, classificate come DPC ovvero Dispositivi di Protezione Collettiva, sono sistemi che hanno lo scopo di agire in modo diretto sull'inquinamento biologico o chimico, prevenendo, riducendo o eliminando il rischio dell'esposizione dei tecnici di laboratorio e lo stesso ambiente interno, di conseguenza sono diretti a preservare la sicurezza dell'operatore nonché dell'ambiente, riducendo o eliminando il rischio di esposizione del lavoratore e la contaminazione dell'ambiente di lavoro;

CONSIDERATO CHE:

- la legislazione italiana, attraverso il D.Lgs.81/2008 e s.m.i., inerente le attrezzature di lavoro, fissa dei precisi obblighi a carico del datore di lavoro per quanto riguarda la manutenzione delle cappe aspiranti, stabilendo all'art.71 che *"il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza"* e *"provvede affinché le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte ad interventi di controllo periodici e ad interventi di controllo straordinari"* e all'art.64 comma 1 che *"gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento"*;
- le cappe biologiche a flusso laminare, utilizzate per la manipolazione degli agenti biologici, le quali sono un valido sistema di prevenzione primaria in quanto impediscono la diffusione di materiale biologico potenzialmente pericoloso, sono classificate in tre categorie (Classe I, Classe II, Classe III) a seconda del livello di protezione che garantiscono all'operatore, all'ambiente circostante e al prodotto, devono essere conformi alla norma UNI EN 12469 e possedere i requisiti minimi di performance riportati nella tabella 4 della norma, oltre che



essere provviste di filtri HEPA;

- l'esigenza di uniformare le varie normative nazionali del settore e di definire nuovi standard prestazionali delle cappe chimiche ha portato all'emanazione della normativa comunitaria UNI EN 14175 che fissa i requisiti di sicurezza e prestazione per tutte le nuove cappe di aspirazione immesse sul mercato comunitario;

DATO ATTO che, alla luce dei riferimenti normativi suddetti, risulta obbligo del Datore di Lavoro sottoporre a regolare manutenzione e al controllo del funzionamento, nonché all'eventuale ripristino e messa a norma, tutte le cappe chimiche e le cappe biologiche a flusso laminare presenti ed in uso presso i laboratori assegnati;

VISTA la necessità di mettere a norma le cappe in dotazione ai laboratori Arta, e ritenuto opportuno che gli interventi di ripristino necessari siano effettuati dalla società affidataria del servizio di verifica delle stesse;

ACQUISITO il PREVENTIVO nr. 112A/2022 del 16/08/2022 (***Allegato 2***), emesso a consuntivo dei lavori eseguiti, nel quale gli stessi vengono quotati complessivamente Euro 6.819,48 + IVA al 22% pari a Euro 1.500,29 (Euro 8.319,77 IVA inclusa);

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della Legge N° 241 del 7 agosto 1990 riguardanti rispettivamente *“Unità organizzativa responsabile del procedimento”*, *“Responsabile del procedimento”* e *“Compiti del responsabile del procedimento”*;

VISTE le Linee guida ANAC N° 3, aggiornate con Delibera del Consiglio N° 1007 dell'11 ottobre 2017, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (RUP)” per l'affidamento di appalti e concessioni*;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Rita Aloisio il responsabile unico del procedimento (RUP) per la procedura di affidamento di cui trattasi, ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D. Lgs 50/2016;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

VISTI

- il Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 (G.U.R.I. 19.04.2016 n. 91) ed entrato in vigore il 19.04.2016, così come



modificato dalla successiva normativa;

- l'art.36 comma 2 lett b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti) e s.m. i.;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto "Semplificazione") recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito dalla L. 11 settembre 2020 n° 120;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto "Semplificazione bis") recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, convertito con modificazioni dalla Legge 108 del 29 luglio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.181 del 30 luglio 2021;
- le Linee Guida ANAC n. 4, recanti *«Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»*, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 - aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;
- il Regolamento per la disciplina dei Contratti Pubblici di Servizi e Forniture stipulati dall'ARTA Abruzzo, approvato con Delibera n. 6 del 19/1/2018;
- l'art.63 *"Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara"*, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che *"nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e', inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate"* (comma 3, lett b));

CONSIDERATO che la fornitura degli interventi indispensabili per rendere i dispositivi a norma, comprensivi di sostituzione di parti di ricambio idonee al corretto funzionamento degli stessi, che risulta necessaria alla corretta e piena utilizzazione dello stesso, senza dubbio è una consegna complementare effettuata dal fornitore del servizio di verifica delle cappe di laboratorio, di conseguenza sarebbe inopportuno affidare tali interventi ad una società differente da quella che ha effettuato già la verifica dei DPC in questione evidenziandone nel contempo le anomalie nel funzionamento secondo le norme di sicurezza che tutelano la salute dell'utilizzatore;

DATO ATTO che presupposto per l'affidamento della fornitura suddetta è indubbiamente la presenza di ragioni tecniche individuate circa le caratteristiche tecniche e qualitative del servizio di cui trattasi, il quale, consistendo in lavorazioni di ripristino del corretto funzionamento della cappe di laboratorio, deve necessariamente essere fornito dalla medesima ditta fornitrice del servizio di verifica delle cappe stesse, la quale è a conoscenza delle problematiche in quanto emerse nel corso degli interventi di verifica effettuati nel mese



di giugno come da contratto stipulato;

VISTO

- l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488;
- il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1;
- l'art. 1, comma 3 della la citata Legge 135/2012;
- il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*, in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;
- l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *"Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali"*;
- l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *"di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa"*;
- che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del D.lgs.50/2016;
- che il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del D.Lgs.50/2016 rubricato *"Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione"*;

RAVVISATO in merito che, da una verifica specificamente eseguita sulla apposita piattaforma telematica non risulta allo stato attivata, da parte di Consip Spa, specifica convenzione avente ad oggetto la fornitura di cui alla presente procedura;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del Bando *"BENI – Strumenti, attrezzature e materiale da laboratorio"* – Categoria: *"Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di apparecchiature di misurazione collaudo e prova"* – CPV: 50410000-2 *"Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova"*;



RITENUTO, per quanto sopra detto, di procedere ai sensi dell'art.63 comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016, come modificato dal D.L. n.76 del 16/07/2020 e dal D.L. n.77 del 31/05/2021, alla fornitura degli interventi di ripristino funzionamento e prevenzione su cappe chimiche e biologiche presso i laboratori delle sedi Arta, tramite Trattativa Diretta sul MePA rivolta alla società TECHNO S.R.L. con sede in Via Bova, 11 – 00178 Roma (RM) – Codice Fiscale 05240751007 – Partita IVA IT05240751007, al costo complessivo di Euro 6.819,48 + IVA al 22% pari a Euro 1.500,29 (Euro 8.319,77 IVA inclusa);

RITENUTO di porre quale prezzo a corpo la somma di Euro 6.819,48 + IVA come di legge;

CONSIDERATO che, come previsto dalle linee guida pubblicate dall'ANAC sul proprio sito ("Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50"),, nella determinazione a contrarre devono essere già esposti i requisiti di carattere generale previsti dall'art.80 del D.Lgs.50/2016, come da apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, trasmessa dalla ditta TECHNO S.R.L. (**Allegato 2**);

ACQUISITA la verifica annotazioni riservate su piattaforma ANAC, dalla quale non risultano annotazioni, come da Visura del Casellario Informatico Anac allegata (**Allegato 3**);

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta TECHNO S.R.L. tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INAIL_33636947 con scadenza validità 22/10/2022 (**Allegato 4**);

DATO ATTO che la suddetta società è in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e tecnica (art.83 del D.Lgs.50/2016):

- Regolare iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.), quale requisito professionale previsto dall'art. 83 comma 1 lett.a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, (**Allegato 5**)

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria del rischio e conseguentemente, a norma dell'art.26, c.3 del D. Lgs. n.81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

VISTA tutta la documentazione predisposta per la procedura di che trattasi;

RITENUTO che sussistano tutti i presupposti per l'affidamento sopra richiamato;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 154 del 25/11/2021 di adozione del bilancio di Previsione 2022-2024;

TENUTO CONTO che il Bilancio di Previsione 2022-2024 deve essere approvato dalla Regione Abruzzo, ai sensi della vigente normativa;

VISTO e richiamato, altresì, il principio contabile della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011 art. 43) in materia di esercizio e gestione provvisoria;

CONSIDERATO che la normativa stabilisce, in caso di esercizio provvisorio, fermi gli



stanziamenti di competenza come previsti per il secondo esercizio del bilancio approvato l'anno precedente, gli enti:

- possono impegnare solo spese correnti, spese correlate per partite di giro nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- non sono consentite spese in conto capitale;
- individuate le spese consentite, ogni mese possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al Fpv;

ACCERTATO che la normativa vigente stabilisce, altresì, che non subiscono limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di frazionamento in dodicesimi nonché quelle necessarie a garantire il mantenimento dei servizi esistenti;

DATO ATTO che l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n° 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n° 196: "per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)...";

DATO ATTO che, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017 anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

RICHIAMATA la Legge n° 96/2017, di conversione del D.L. n° 50/2017, e vista la circolare esplicativa n° 27 del 7/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa;

RITENUTO di provvedere, la fornitura di cui trattasi, a sub-impegnare la somma complessiva di Euro 8.319,77, al lordo di IVA nel seguente modo:

- ☐ Euro 5.477,25 IVA inclusa sul capitolo 09.06.1.03.60.0 denominato "ATTREZZATURE SANITARIE" del bilancio finanziario 2022 – Impegno contabile N.2018/1/211/1, che presenta la necessaria disponibilità;
- ☐ Euro 2.842,52 IVA inclusa sul capitolo 09.06.1.03.60.0 denominato "ATTREZZATURE SANITARIE" del bilancio finanziario 2022 – Impegno contabile N.2016/1/625/1, che presenta la necessaria disponibilità;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z7E3833CE2**, che si allega alla presente (**Allegato 6**);

ACQUISITO il documento allegato (**Allegato 7**), con cui la ditta "TECHNO S.R.L." comunica l'esistenza di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett.a), legge n. 217 del 2010;

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;



2) **DI PROCEDERE**, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art. 63 comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016, come modificato dal D.L. n.76 del 16/07/2020 e dal D.L. n.77 del 31/05/2021, alla fornitura degli interventi di verifica extra contratto su cappe chimiche e biologiche presso i laboratori delle sedi Arta, tramite Trattativa Diretta sul MePA rivolta alla società TECHNO S.R.L. con sede in Via Bova, 11 – 00178 Roma (RM) – Codice Fiscale 05240751007 – Partita IVA IT05240751007, al costo complessivo di Euro 6.819,48 + IVA al 22% pari a Euro 1.500,29 (Euro 8.319,77 IVA inclusa);

3) **DI INDIVIDUARE** quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, la D.ssa Rita Aloisio, a carico del quale sussiste inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

4) **DI STABILIRE CHE** sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della fornitura in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI;

5) **DI SUB-IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di Euro 8.319,77, al lordo di IVA nel seguente modo:

- ☐ Euro 5.477,25 IVA inclusa sul capitolo 09.06.1.03.60.0 denominato "ATTREZZATURE SANITARIE" del bilancio finanziario 2022 – Impegno contabile N.2018/1/211/1, che presenta la necessaria disponibilità;
- ☐ Euro 2.842,52 IVA inclusa sul capitolo 09.06.1.03.60.0 denominato "ATTREZZATURE SANITARIE" del bilancio finanziario 2022 – Impegno contabile N.2016/1/625/1, che presenta la necessaria disponibilità;

6) **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa su presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità della fornitura;

7) **DI DARE ATTO** che, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito da parte dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il seguente codice CIG identificativo della presente fornitura: **Z7E3833CE2**;

8) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

9) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni;

Data, 21/10/2022

Il Dirigente della Sezione
SALCE DANTE CARLOS / ArubaPEC S.p.A.

